

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

1/2022

A cura di d. Bruno Bordignon

22a/22 Bimbi picchiati all'asilo, 3 maestre risarciranno il Comune con 75.000 euro. «Danno di immagine»

Bimbi picchiati all'asilo, 3 maestre risarciranno il Comune con 75.000 euro. «Danno di immagine»
Non solo la sofferenza inferta a famiglie e bimbi, ma un caso di maltrattamenti all'asilo ha prodotto anche un danno d'immagine per il Comune in cui è avvenuto. È quanto ha riconosciuto il Tribunale di [Ravenna](#) con una sentenza civile con la quale ha condannato al pagamento di 70mila euro all'amministrazione comunale tre ex maestre dell'asilo nido comunale Mazzanti ritenute responsabili di maltrattamenti nei confronti di diversi bimbi. Si tratta dell'allora coordinatrice e di due educatrici ausiliarie condannate a rimborsare all'amministrazione locale 30mila euro per il danno non patrimoniale e altri 40mila per quello patrimoniale.

[Maestra d'asilo choc a Monza: «Ti stacco la testa», botte e insulti ai bimbi](#)

Il danno d'immagine

«È stato riconosciuto il danno d'immagine per una vicenda che ha screditato la reputazione di un servizio pubblico e di un'intera comunità educante», ha commentato la sindaca Paola Pula di Conselice (Ravenna). «Ringrazio la segretaria comunale avvocat Margherita Morelli e l'avvocato Valerio Tallini per l'ottimo lavoro svolto - ha precisato la prima cittadina - Archiviamo definitivamente una vicenda che ha causato anni di sofferenza, prima di tutto ai bimbi coinvolti e alle loro famiglie». «Le somme incassate - ha concluso il sindaco - saranno destinate a un progetto per l'educazione all'aria aperta attraverso la progettazione ad hoc dei cortili delle scuole, a partire dai nidi e dalle scuole dell'infanzia». Secondo le indagini dei carabinieri, i maltrattamenti erano andati avanti dal 2006 al 2010: nel 2018 due delle ex maestre erano state condannate in via definitiva rispettivamente a 3 anni e a un anno e 6 mesi; la terza intanto aveva già patteggiato un anno e 8 mesi. Nel fascicolo penale compariva una quarta educatrice già referente per il Comune di Conselice e cioè non dipendente di una cooperativa di Faenza al contrario delle sue colleghe. Per lei l'accusa era di avere taciuto situazioni che conosceva.

[Botte, urla e parolacce ai bimbi: «Sei un idiota». Condannate le maestre di un nido a Roma](#)

In appello la contestazione di maltrattamenti su fanciulli per omissione era stata però derubricata in omessa denuncia: da un anno di carcere la donna era passata a una multa di 300 euro. In seguito al solo ricorso dei genitori di un bambino - e dunque valido per le sole statuizioni civili - la Cassazione aveva deciso che in effetti andava vagliata in apposito giudizio civile la eventuale posizione di garanzia dell'imputata. L'inchiesta sul Mazzanti era scattata da una denuncia presentata da un'ex dipendente dell'asilo e da un'ausiliare ancora in servizio. Il 7 dicembre 2010 c'era pure stato un esposto dell'allora sindaco, il defunto Maurizio Filipucci. Le accuse più pesanti era state formulate per l'allora coordinatrice: tirate per i capelli, schiaffoni, insulti, urla, trascinamenti per un braccio e per i piedi. Tra i capi d'imputazione, figuravano anche bambini costretti a ingoiare il cibo rigurgitato, chiusi in bagno o nel ripostiglio dei detersivi, lasciati nudi sul pavimento o incustoditi nei lettini o ancora con la testa infilata dentro al water.

[Violenze su bimbi di 3 anni alla scuola materna: arrestata maestra assunta per emergenza Covid](#)

[Bimbi picchiati all'asilo, 3 maestre risarciranno il Comune con 75.000 euro. «Danno di immagine» \(msn.com\)](#)

22b/22 Insegnante con titoli falsi, scuola chiede risarcimento per danno all'immagine. Sentenza

di *Avv. Marco Barone*

La questione sottoposta all'esame del Collegio della Corte dei Conti che si pronuncia con sentenza 1018/2021 attiene alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine patito dal MIUR ovvero dai singoli istituti scolastici, presentata dalla Procura nei confronti dei convenuti sopra generalizzati, per effetto dell'indebita percezione di emolumenti per incarichi di insegnamento presso vari istituti, asseritamente conseguiti mediante l'esibizione di titoli falsi.

Il diritto al risarcimento danni si prescrive in cinque anni

Giova rammentare in linea generale che l'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Tale disposizione deve essere, necessariamente, declinata con quanto previsto dall'art. 2935 c.c., a mente del quale "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", che è ovviamente applicabile anche alla prescrizione dell'azione risarcitoria erariale.

Da quando decorre la prescrizione?

Alla luce di tali disposizioni, la giurisprudenza della Corte dei conti con orientamento consolidato ha da tempo affermato, sulla base anche degli arresti della Cassazione, che il termine di esordio della prescrizione deve individuarsi "...nella percepibilità e conoscibilità obiettiva del danno da parte del danneggiato..., mentre [ha]... fatto riferimento, per individuare tale decorrenza, al momento della "conoscenza" effettiva del danno nei casi in cui cause giuridiche ne abbiano impedito la conoscibilità obiettiva" (Sez. III App., sent. n. 14/2020), precisando che a tal fine, non è sufficiente il compimento della condotta illecita, ma occorre (anche) un evento dannoso avente i caratteri della concretezza, dell'attualità e della conoscibilità obiettiva da parte della Pubblica Amministrazione. Si è quindi ribadito il principio secondo cui la decorrenza della prescrizione deve collocarsi al momento della "conoscibilità oggettiva" del fatto dannoso da parte del creditore, restando salvo l'altro principio della "conoscenza effettiva", laddove ci si trovi al cospetto di un occultamento doloso, che, in quanto tale, abbisogna di più approfondite e mirate attività al fine dell'emersione dei fatti. In considerazione di quanto detto, il dies a quo della prescrizione deve essere individuato soltanto nel momento in cui il creditore sia nelle condizioni di avere conoscenza giuridica dei fatti dannosi che lo riguardano, facendo uso del criterio dell'ordinaria diligenza, a cui consegue l'interesse alla tutela del diritto al risarcimento, potendo la prescrizione decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Il reato di di abuso d'ufficio, di truffa e il risarcimento danno all'immagine

Il reato di truffa (art. 640 cp) non rientra, secondo la ricostruzione effettuata dalla Corte, nei reati dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblicazione, previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale. Per completezza, ritiene il Collegio che siano del tutto prive di fondamento le argomentazioni del Pubblico Ministero illustrate in sede di discussione, in merito alla sussistenza nel caso di specie dei presupposti per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno all'immagine, sul presupposto, tra l'altro, che il reato di truffa sarebbe stato contestato in quanto più grave del reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), compreso tra i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale. Al riguardo, va evidenziato che la fattispecie criminosa contestata ai convenuti è consistita nell'aver posto in essere raggiri ed artifizii, ovvero l'utilizzo di un titolo falso, per conseguire un'utilità, quale l'ottenimento di un incarico retribuito. Trattasi dunque di condotta posta in essere dai convenuti senza rivestire la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di

pubblico servizio, condizione necessaria per poter configurare la fattispecie penale di abuso d'ufficio.

[Insegnante con titoli falsi, scuola chiede risarcimento per danno all'immagine. Sentenza - Orizzonte Scuola Notizie](#)